

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – ATTIVITA' SOCIALI

AREA GARE- SUA

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento in concessione del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle pertinenze interessate da incidenti”

CODICE CIG: B9FA1D6FA0

TIPO DI PROCEDURA: Aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente più vantaggiosa
RIFERIMENTI NORMATIVI: D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 pubblicato in GU n.77 del 31 marzo 2023. (di seguito Codice).

- PREMESSE.....
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....
LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....
DOTAZIONI TECNICHE.....
IDENTIFICAZIONE.....
 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....
DOCUMENTI DI GARA.....
CHIARIMENTI.....
COMUNICAZIONI.....
 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO E
OGGETTO.....
VALORE.....
DURATA.....
 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....
 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....
INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....
 7. AVVALIMENTO.....
 8. SUBAPPALTO.....
 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....

10. GARANZIE
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....
 DGUE.....
 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....
 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....
 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....
14. OFFERTA TECNICA.....
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....
18. APERTURA E [VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA](#) ED APERTURA OFFERTE TECNICHE.....
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....
21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....
22. CODICE DI COMPORTAMENTO.....
23. ACCESSO AGLI ATTI.....
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 2413 in data 14/10/2025 dell'Ufficio Viabilità, così come integrata dalla Determinazione del medesimo ufficio n.2469 del 21/10/2025, è stato disposto di indire una gara, mediante procedura aperta, in modalità telematica e per il tramite di questa Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento in concessione del "Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle pertinenze interessate da incidenti" con l'utilizzo del criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs n. 36/2023.

Costituiscono ad ogni effetto di legge **luogo di esecuzione** della prestazione oggetto della presente concessione tutte le "strade", le sue pertinenze e le opere d'arte (muri, tombini, ponti, sottopassi, sovrappassi etc.) nonché le piazzole di sosta, i relitti stradali afferenti al demanio provinciale e/o le strade in possesso o in gestione della Provincia di Potenza.

A tal fine fa parte integrante del presente capitolato la planimetria della rete stradale provinciale.

La suddetta rete stradale potrà, in corso di esecuzione del servizio, subire modifiche in aumento o in diminuzione per effetto di competenze trasferite alla Provincia o dalla stessa trasferite a altri Enti.

Codice NUTS: ITF51

CUI: S800027107642025000013

CIG: B9FA1D6FA0

CPV: 90610000-3

Il **Responsabile unico del progetto** ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing. Gianluca Cuomo, Funzionario tecnico, Responsabile, con incarico di Elevata Qualificazione.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** è la Responsabile con incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Gare - SUA della Provincia di Potenza, Dott.ssa Valentina Del Grosso- e.mail: valentina.del.grosso@provinciapotenza.it

1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

- LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Bando e a quanto previsto nel documento denominato "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, e le Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-

bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Help Desk Operatore economico". I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Determinazione a contrattare e di approvazione progetto n. 2413 del 14/10/2025;
- b) Elaborati di progetto:
 - Relazione Tecnica del servizio;
 - Capitolato Speciale di oneri;
 - Schema di contratto di concessione
 - DUVRI
 - Requisiti di partecipazione ed offerta tecnica
- c) Determinazione di integrazione della Determinazione a contrattare n. 2469 del 21/10/2025.
- d) Bando di gara e relativi allegati

e) Patto di integrità della Provincia di Potenza

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://trasparenza.cloud.publisys.it/atc/detail.jspotype=1160&id=646846&siteid=330018>

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il Portale della Provincia di Potenza riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "[Guida alla registrazione al Portale](#)", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale.

Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 (**cinque**) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma del [Portale](#) dedicata alla presente procedura accessibile dall'Area Riservata dell'Operatore Economico

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare ai fini delle comunicazioni previste dal codice (aggiudicazione, esclusione, decisione di non aggiudicare l'appalto, attivazione del soccorso istruttorio, subprocedimento di verifica anomalia dell'offerta, ecc.).

L'amministrazione invia le predette comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione delle offerte.

Pertanto le predette comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente

Nel caso fosse necessario convocare ulteriori sedute di gara, oltre la prima, onde addivenire alla proposta di aggiudicazione della stessa, con avviso sul sito internet raggiungibile all'indirizzo www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante", si darà evidenza **3 giorni** prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara; tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informativa della piattaforma www.suaprovinciapotenza.it.

3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO.

Oggetto

La Provincia di Potenza intende procedere alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di sinistri stradali sulle strade provinciali, al fine di perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da eventi incidentali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada

In generale la concessione del servizio di ripristino prevede le seguenti prestazioni:

- A) intervento "standard": il ripristino della sicurezza stradale, compromessa dal verificarsi di sinistri che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- B) interventi "perdita di carico": l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito del verificarsi di circostanze che comportino la perdita di carico da parte dei mezzi o sversamento di liquidi, ovvero perdita di carico o versamento di liquidi da veicoli in transito non necessariamente coinvolti in eventi incidentali;
- C) interventi "senza individuazione del veicolo responsabile": si tratta degli "interventi standard" di cui al punto A) e gli "interventi perdita di carico" di cui al punto B), eseguiti

Pagina 4 - provinciapotenza_0043520/2025regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, in assenza della possibilità di recuperare i costi attraverso le compagnie assicurative. In tale ipotesi i costi sostenuti dal concessionario per l'esecuzione degli interventi di cui sopra resteranno carico dello stesso e non potranno essere addebitati all'Amministrazione Provinciale.

Tutte le caratteristiche e le condizioni di esecuzione del servizio sono descritte nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati a cui si rinvia.

VALORE

Il servizio in oggetto non comporta in alcun modo oneri economici a carico dell'Amministrazione Provinciale in quanto gli stessi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio e, ai sensi del comma 1 dell'art 177 del D. Lgs. 36/2023, vengono interamente trasferiti al concessionario:

- Il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto;
- Il rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Nel caso in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile o nei casi in cui non sia stato possibile recuperare il credito maturato, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

Nel corso del quinquennio 2020-2025 sono stati effettuati circa 260 interventi di ripristino post incidente, di cui 210 con individuazione del Responsabile Civile del sinistro, per un controvalore orientativo di circa **120.000,00 €** complessivi, secondo proiezione basata sui contenuti della Deliberazione AVCP n. 64/2012 (Adunanza del 27 giugno 2012-Fascicolo n. 493/2012).

Si precisa che tale valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell'Ente.

Il costo della sicurezza relativo all'esecuzione della concessione in oggetto è pari al 2% dell'importo della concessione stessa ed è già contenuto nel totale di € 120.000,00 (centoventimila/00).

E' obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici "propri" dell'attività svolta

DURATA

Il servizio da affidare avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di concessione tra l'Amministrazione procedente e l'aggiudicatario del servizio.

Proroghe e rinnovi della validità della convenzione, alla scadenza del termine, saranno possibili, ricorrendone i presupposti nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito.

In ogni caso l'aggiudicatario si obbliga, qualora non sia ancora stata completata la procedura per un nuovo affidamento, a garantire, su richiesta dell'Amministrazione e alle stesse condizioni dell'accordo sottoscritto, la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023, la facoltà di procedere all'avvio anticipato del servizio nelle more di stipula del contratto

4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, di cui all'art. 65 del codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Nei soli casi in cui si faccia ricorso all'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Si applica l'articolo 67, comma 3, del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 (cinque)** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. In caso di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), il consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice e ai sensi dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell'art. 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai fini meramente acceleratori della procedura, senza alcun obbligo da parte degli operatori economici che presentano domanda di partecipazione alla gara, è consigliabile che gli stessi siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

(cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nelle categorie:

- raccolta e trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (cat. 4 e 5);
- raccolta e trasporto dei propri rifiuti, ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006 (cat. 2/bis);

Ai fini della comprova, l'iscrizione all'Albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.

c) Iscrizione e regolare adempimento degli obblighi relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (es: RENTRi, ove applicabile, o altri sistemi vigenti al momento della partecipazione), secondo le norme di cui a D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato d'impresa, IVA esclusa, relativo allo specifico servizio di cui all'oggetto del presente bando, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2022-2023-2024), che non deve essere inferiore all'importo del servizio posto a base di concessione, ovvero € 120.000,00 (centoventimila).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante l'importo del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti dovrà essere fornita mediante l'elencazione dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni (2022-2023-2024), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. Atteso che nella concessione è previsto, oltre alla pulizia del piano viario, anche il ripristino delle pertinenze stradali danneggiate, il concorrente dovrà dimostrare:

- a) di aver eseguito, negli ultimi 3 anni, servizi di fornitura, posa in opera e/o ripristino di barriere stradali di sicurezza (guard-rail, attenuatori d'urto, new jersey) per un importo complessivo pari ad almeno 25.000 €;
- b) di aver eseguito negli ultimi 3 anni, lavori di ripristino o manutenzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso (es. rappezzi, rifacimento di tratti, risanamenti) per un importo complessivo pari ad almeno 25.000 €;
- c) di aver eseguito lavori di muratura, ripristino di opere civili stradali, o piccoli scavi e opere di contenimento negli ultimi 3 anni, per un importo complessivo pari ad almeno 25.000 €.

Al fine di garantire un elevato standard qualitativo e una gestione ambientale responsabile delle attività oggetto del servizio il concorrente dovrà, altresì, possedere certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO 9001/2015 ed UNI EN ISO 14001/2015 rilasciate da organismi di certificazione accreditati.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto:

- dal raggruppamento temporaneo nel complesso;

- per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, in particolare per i consorzi di cui all'art. 62 comma 2 lettere b) e c), poiché gli stessi utilizzano i requisiti propri, nel novero di questi faranno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono; per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d), per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnico professionale devono essere posseduti:

- dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica a sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7 - AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento, con le modalità di cui all'Art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si

avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 95 e 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal bando e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, in merito all'avvalimento in caso di consorzi, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **5 (cinque)** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il sub-appalto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto, in considerazione della esigenza di garantire un alto standard di qualità del servizio, una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute, e sicurezza sul lavoro, la ditta aggiudicataria deve eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidatario non potrà cedere il contratto concernente i servizi aggiudicati.

Prestazioni non prevalenti rispetto all'economia e all'unitarietà del servizio concesso, delle quali, comunque, assumerà ogni responsabilità e rischio, possono essere affidate dall'appaltatore a soggetti diversi, purché qualificati; l'affidatario sarà tenuto, pertanto, ad eseguire, di regola, in proprio le attività preordinate allo svolgimento del contratto per il servizio di ripristino affidato.

L'inosservanza dei divieti di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno

9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicati nel presente bando oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

10 - GARANZIE

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad € 1.200,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante pagamento secondo le vigenti procedure della normativa cosiddetta "PagoPA" (articolo 5 del CAD di cui al D.Lgs 82/2005). Nel caso di scelta del predetto metodo dovrà essere effettuata richiesta tramite la comunicazioni in piattaforma per l'emissione del bollettino PagoPa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 193/ 2022 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:

- 1) di firma legalizzata da parte di notaio o pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 1, lett. l), e 30 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti espressamente l'identità personale, la qualifica ed il possesso dei necessari poteri di firma dell'assicuratore;

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'impresa aggiudicataria, dovrà costituire una garanzia definitiva in conformità a quanto stabilito dall'Art.117 comma 1 del Dlgs. 36/2023.

La garanzia definitiva può essere ridotta, del valore previsto dal codice, qualora l'impresa

documenti il possesso della certificazione ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000.

La garanzia deve essere costituita con:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione contemplata dall'art.1957, comma 2, del codice civile;
- operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente;

La garanzia deve essere prestata ricorrendo alternativamente:

- alla fideiussione bancaria;
- alla polizza assicurativa;
- agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.lgs. 285/1993,

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La "cauzione" è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la

sottoscrizione del contratto con facoltà di rivalsa dell'Ente per ogni e qualsiasi inadempienza

contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Resta

salvo per l'Ente l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Alla scadenza del termine contrattuale, pertanto, lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione Provinciale a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dei servizi affidati.

L'Amministrazione precedente, anche ai fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto del numero degli incidenti verificatisi mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano "dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi", del valore economico medio

di tali interventi, individua quale ammontare per i servizi da affidare, comprensivo degli oneri della sicurezza valutati in un valore del 2%, l'importo di Euro 120.000,00 (centoventimila/00).

Sulla base della suddetta stima, che costituisce la base del calcolo, la cauzione definitiva forfettaria del 5%, pertanto, viene determinata e quantificata in euro 6.000,00 (seimila/00).

L'impresa concessionaria dovrà inoltre essere in possesso di polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi, con massimale non inferiore a 5.000.000 di euro.

11- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 5/02/2026**. a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate precedentemente e nelle "Linee Guida" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- accedere al Portale;
- individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Richieste di offerta" nell'Area personale;
- selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma al link www.suaprovinciapotenza.it, nella pagina della gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che

compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **3 (tre) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **3 (tre) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la seguente documentazione amministrativa:

- Domanda di partecipazione (all.1)
- DGUE
- Eventuale procura;
- Modulo dichiarazione titolare effettivo
- Garanzia provvisoria;
- Documentazione in caso di avvalimento;
- Documentazione per i soggetti associati
- Documentazione eventuale a corredo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso

all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in materia .

Dichiara altresì:

- D1 - di possedere tutti i requisiti di ammissione come prescritto al Bando di gara e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi, e di aver giudicato gli stessi realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- D2 - dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i servizi e di aver acquisito piena conoscenza della natura delle attività oggetto di affidamento
- D3 - di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara e negli elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna;
- D4 - dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri che possono aver influito sulla determinazione della stessa ed in particolare degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a garantire l'esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto;
- D5 - di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2000, pena la nullità assoluta del contratto;
- D6 - di rispettare i contratti collettivi applicabili in riferimento ai costi della manodopera dell'appalto di lavori e servizi in oggetto;
- D7 - dichiara:
 - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
 - oppure*
 - di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. *(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice);*
- D8 - di impegnarsi a rispettare la clausola sociale indicata nel disciplinare;
 - di essere iscritto -
 - di non essere iscritto
 - di aver presentato in data domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori

esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la **Prefettura di _____** competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione allo svolgimento della seguente attività:

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

D9 - di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

D10 - Indica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice, il seguente Domicilio Digitale:

D11- di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

(Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 *bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato R.D. 267/1942 - a seconda del caso ricorrente) :

D12 -

a) *tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) *dopo l'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Giudice delegato di, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

D13 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii;

D14 - di assumere gli impegni previsti dall'art. 102 comma 1 del Codice; a tal fine, indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli stessi;

D15 - dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del Codice, il CCNL:

D16 - l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto nel Bando di gara, e a comprova dell'avvenuto pagamento, **allega la relativa ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;**

D17 - di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato e di non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti); di essere consapevole e di accettare che l'eventuale violazione, emersa in sede di verifica dei requisiti, integra per la Stazione Appaltante il divieto di aggiudicazione/stipula del contratto, con conseguente scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

D19 - di garantire, l'impegno a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

D20 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

D21 - di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, e di capacità tecnico professionale previsti dal bando ed in particolare:

- . per i requisiti di idoneità professionale dichiaro.....
- . per i requisiti di capacità economico finanziaria dichiaro....
- . per i requisiti di capacità tecnico professionale dichiaro....

D22 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione ad utilizzare all'interno del territorio provinciale almeno una sede operativa, da indicare nell'offerta tecnico/gestionale, dalla quale partiranno i veicoli e i mezzi adibiti al servizio di ripristino post-incidente in modo da poter garantire tempi di intervento contenuti al massimo e comunque, salvo i casi di comprovata impossibilità, non superiori a quanto indicato all' art. 11 del Capitolato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo presente nella busta amministrativa.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID.

Una volta scaricato il file DGUE XML sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti di gara, quindi firmato digitalmente e allegato alla documentazione di gara.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida allegata.

Il DGUE deve essere caricato anche in formato PDF.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella guida alla presentazione dell'offerta, a pena di inammissibilità della stessa L'offerta è firmata secondo le modalità previste al paragrafo relativo alla documentazione amministrativa e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Relazione tecnica, di lunghezza massima pari a 20 (venti) pagine (carattere Arial, dimensione 12), compresi indice e testata, nella quale verranno indicati, rispettando pedissequamente l'ordine degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, tutti gli elementi che ritiene siano meritevoli di valutazione da parte della commissione per il raggiungimento del punteggio massimo possibile.

I contenuti che dovessero essere inclusi nelle eventuali pagine successive alla 20 non saranno oggetto di valutazione.

È possibile aggiungere alla relazione tecnica schede tecniche ed Allegati che acclarino e confermino i contenuti dello stesso documento

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario l'offerta e le eventuali correzioni devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti delle imprese associate.

Nel caso in cui venga presentato atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio, l'offerta e le correzioni possono essere sottoscritte dalla sola impresa capogruppo.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali, eventuali parti dell'offerta, sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto di concessione avverrà ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai fini dell'aggiudicazione della gara è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo ottenibile pari a 100 (cento), sulla base dei criteri di valutazione indicati a seguire.

Le offerte che totalizzano un punteggio inferiore a 60/100 saranno automaticamente escluse, in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione precedente.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, la gara sarà aggiudicata all'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio su base 100.

In caso di offerte giunte a pari merito, si provvederà ad effettuare sorteggio pubblico per l'individuazione del vincitore.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attribuendo il punteggio in base ad, attraverso la valutazione dei fattori di cui all'elenco seguente, la cui somma totale è pari a 100/100.

Il concorrente dovrà, al riguardo, redigere una specifica relazione tecnica, di lunghezza massima pari a 20 (venti) pagine (carattere Arial, dimensione 12), compresi indice e testata, nella quale verranno indicati, rispettando rigorosamente i punti 1), 2) e 3) ed i relativi sottopunti 1a) 1b) 1c), 2a), 2b), 2c), 3a), 3b), 3c) e 3d) indicati a seguire, tutti gli elementi che ritiene siano meritevoli di valutazione da parte della commissione per il raggiungimento del punteggio massimo possibile. I contenuti che dovessero essere inclusi nelle eventuali pagine successive alla 20 non saranno oggetto di valutazione.

È possibile aggiungere alla relazione tecnica schede tecniche ed Allegati che acclarino e confermino i contenuti dello stesso documento.

Non concorre al numero di pagine di cui sopra la documentazione che deve essere fornita, a pena di esclusione, per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

PESO 20/100

1. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO

L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:

1.a - Organizzazione e struttura dell'operatore economico principale e delle strutture periferiche deputate agli interventi di ripristino post-incidente

L'offerente dovrà descrivere dettagliatamente la propria organizzazione interna e quella delle strutture operative (centri operativi centrali e periferici), specificando ruoli, responsabilità, organigramma, dotazioni di personale e mezzi dedicati al servizio.

Dovrà, inoltre, indicare la dislocazione delle sedi operative periferiche e i relativi bacini di utenza/zone di intervento previste per garantire i tempi di risposta.

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: Mancanza di descrizione o inadeguatezza manifesta.

- 1-3 punti: Organizzazione descritta in modo generico e poco strutturato; strutture periferiche non ben definite o insufficienti per la copertura del territorio.

- 4-6 punti: Organizzazione chiara ma con margini di miglioramento; strutture periferiche presenti ma con dislocazione o dotazioni non ottimali.

- 7-8 punti: Organizzazione ben strutturata e coerente con le esigenze del servizio; strutture periferiche ben dislocate e adeguatamente dimensionate.

- 9 punti: Organizzazione eccellente, innovativa, che dimostra una profonda comprensione delle dinamiche del servizio e del territorio; strutture periferiche ottimamente distribuite e dotate, in grado di garantire risposte immediate ed efficienti.

Questa voce comprende anche la valutazione delle Attestazioni di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici, con espresso riferimento alle categorie di lavori che sono previste nella procedura ed il possesso di altre certificazioni in termini di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, Gestione della Sicurezza delle Informazioni e sulla Parità di Genere, nel rispetto dei principi di inclusione, equità e pari opportunità all'interno dell'ambiente di lavoro.

- 1 punto di premialità è previsto nel caso in cui il concorrente abbia ottenuto da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), sulla base della verifica del comportamento etico in ambito aziendale, un rating di Legalità uguale o superiore a 2.

1.b- Formazione del personale operativo delle strutture periferiche:

L'offerente dovrà presentare un piano di formazione dettagliato per il personale, specificando contenuti (es. primo soccorso, gestione di sversamenti pericolosi, uso di attrezzature specifiche, segnalamento, sicurezza sul lavoro), frequenza, qualifiche dei docenti, e attestazioni/certificazioni rilasciate.

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: Nessun piano di formazione o insufficiente.

- 1-2 punti: Piano di formazione generico o limitato al minimo indispensabile.

- 3-4 punti: Piano di formazione completo e ben strutturato, che copre tutti gli aspetti richiesti e include aggiornamenti periodici.

- 5 punti: Piano di formazione eccellente, che include specializzazioni avanzate, simulazioni pratiche o partnership con enti certificatori di rilievo.

1.c- Materiali e misure utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino

L'offerente dovrà descrivere le attrezzature di protezione individuale (DPI), le dotazioni di sicurezza specifiche per i mezzi, le procedure operative standard per la messa in sicurezza dell'area di intervento e la gestione dei rischi per gli operatori.

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: Assenza di misure di sicurezza o del tutto inadeguate.
- 1-2 punti: Misure di sicurezza basilari, conformi al minimo normativo.
- 3-4 punti: Misure di sicurezza complete e ben documentate, che dimostrano attenzione alla prevenzione dei rischi;
- 5 punti: Misure di sicurezza all'avanguardia, che includono dispositivi innovativi, protocolli di sicurezza avanzati o certificazioni specifiche oltre la norma.

PESO 25/100

2. CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER L'ATTIVITÀ DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ECO COMPATIBILITÀ E AL RISPETTO DELLA QUALITÀ ECOLOGICA

La valutazione avviene sulla base della suddivisione in sub-elementi e sub pesi come segue:

2.a- Modalità operative dell'intervento di ripristino, caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, mezzi e strumentazione utilizzati. L'offerente dovrà descrivere dettagliatamente le metodologie e le procedure operative adottate per ogni tipo di intervento (standard, perdita di carico, senza individuazione del responsabile), specificando i prodotti e i mezzi impiegati per la pulizia e bonifica (es. assorbenti, tensioattivi, mezzi di aspirazione, spazzamento).

Dovrà, inoltre, evidenziare le caratteristiche ecocompatibili dei prodotti (certificazioni, biodegradabilità, impatto ambientale ridotto) e le specifiche tecniche dei mezzi (es. motori Euro 6, bassa rumorosità, efficienza energetica, veicoli a propulsione ibrida o elettrica).

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: Mancanza di descrizione o palese inadeguatezza.
- 1-3 punti: Metodologie e mezzi standard, senza particolari attenzioni all'eco-compatibilità.
- 4-6 punti: Metodologie chiare, mezzi adeguati, prodotti con alcune certificazioni ambientali, ma senza proposte innovative.
- 7-8 punti: Metodologie ottimizzate, mezzi moderni ed efficienti, utilizzo prevalente di prodotti ecocompatibili certificati e/o biologici, con buone prestazioni.
- 9-10 punti: Metodologie avanzate e comprovate, mezzi di ultima generazione con tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale (es. filtri avanzati, motori elettrici/ibridi per parte della flotta), prodotti con certificazioni ambientali di eccellenza (es. Ecolabel UE, GPP), proposta di soluzioni innovative per la riduzione dell'impatto ambientale complessivo.

2.b- Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni

L'offerente dovrà illustrare il flusso completo della gestione dei rifiuti, dalla raccolta in loco al trasporto, stoccaggio temporaneo e smaltimento finale, specificando i partner per lo smaltimento (se terzi), le procedure di classificazione (CER), la tenuta dei registri e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità elettronica (es. RENTRI o equivalenti).

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: Nessuna o inadeguata descrizione delle procedure di smaltimento.
- 1-3 punti: Procedure basilari, conformi al minimo normativo, ma con poca evidenza di ottimizzazione o proattività.

- 4-6 punti: Procedure chiare e conformi, con garanzia di tracciabilità.
- 7-8 punti: Procedure efficienti e certificate, che dimostrano un'organizzazione interna per la gestione dei rifiuti oltre il minimo, con una chiara filiera di smaltimento e documentazione completa.
- 9-10 punti: Eccellente sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti, che include tecnologie avanzate per la differenziazione/recupero, partnership con impianti di smaltimento certificati ad alto valore ecologico, sistemi di tracciabilità integrati e proattivi (es. dashboard dedicate per l'Amministrazione).

2.c- Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto delle attività di ripristino

L'offerente dovrà descrivere gli strumenti tecnologici (es. software gestionali, app per operatori, sistemi GPS per localizzazione mezzi, droni per rilievi, sistemi di comunicazione avanzati) che intende utilizzare per ottimizzare la gestione degli interventi, la comunicazione con l'Amministrazione e la raccolta dati.

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: Assenza o inadeguatezza di strumentazione tecnologica.
- 1-2 punti: Strumentazione basilare (es. telefoni cellulari, email).
- 3-4 punti: Strumentazione adeguata (es. GPS sui mezzi, sistema di gestione chiamate), che migliora l'efficienza.
- 5 punti: Strumentazione all'avanguardia e integrata, che offre un valore aggiunto significativo alla gestione del servizio (es. piattaforma gestionale unica, app per reportistica real-time, analisi predittiva degli interventi)

PESO 55/100

3. ELENCAZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI ALLA STAZIONE APPALTANTE, SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER L'AMMINISTRAZIONE E PER I CITTADINI

3a- Materiale da fornire all'Amministrazione per questioni connesse al pronto intervento

✓ Fornitura di segnali di pericolo, divieto, obbligo con cavalletto e zavorra: 0,1 punti ad impianto, per un massimo di 5 punti.

L'offerente dovrà indicare la quantità di impianti (specificando tipologia, dimensioni e conformità normativa) che si impegna a fornire all'Amministrazione, senza costi aggiuntivi, per la gestione di emergenze o la segnalazione temporanea.

L'impianto si intende costituito da cavalletto, zavorra e cartello in alluminio, su fondo giallo, rifrangenza classe II e logo dell'ente stampato sulla parte posteriore, di diametro pari a 60 cm (segnali circolari), ovvero lato pari a 90 cm (triangolo) dotato di opportuna certificazione.

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: Nessuna fornitura.
- Fino a 5 punti: Punteggio assegnato in proporzione lineare alla quantità di impianti offerti, fino a un massimo di 50 impianti per ottenere 5 punti. (Es: se 5 punti = 50 impianti, allora 0.1 punti = 1 impianto).

✓ Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo rispettoso dei criteri ambientali minimi per le infrastrutture stradali di cui al Decreto "CAM Strade" del 21 dicembre 2024: 1 punto ogni 1000 kg di materiale, per un massimo di 10 punti

L'offerente dovrà indicare la quantità di conglomerato a freddo (specificando le certificazioni CAM) che si impegna a fornire all'Amministrazione, senza costi aggiuntivi, per piccoli interventi di ripristino del manto stradale.

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: Nessuna fornitura.

- Fino a 10 punti: Punteggio assegnato in proporzione lineare alla quantità di conglomerato offerto, fino a un massimo di 10000 kg per ottenere 10 punti. (Es: se 10 punti = 10000 kg, allora 1 punto = 1000 kg).

3 b- sistema catalogazione dati incidentalità stradale

Individuazione e fornitura di soluzioni migliorative per la tracciabilità, l'archiviazione e la consultazione degli interventi effettuati sulle strade provinciali.

A tal fine, la società aggiudicataria dovrà sviluppare e gestire un sistema di registrazione georeferenziata che consenta di documentare in modo strutturato e aggiornato gli interventi svolti, garantendone la costante accessibilità da parte dell'Ente.

La soluzione proposta dovrà prevedere la registrazione e l'archiviazione digitale degli interventi eseguiti sulla rete stradale provinciale, assicurando la possibilità di esportazione dei dati sia in formato .kml, compatibile con Google Earth e software GIS open source, sia in formato Excel (.xlsx) per un'analisi e gestione più strutturata delle informazioni.

L'output in formato .kml dovrà consentire la generazione di un archivio georeferenziato che contenga tutti gli interventi registrati, aggiornato in modo costante.

Esso dovrà includere informazioni dettagliate per ciascun intervento, come la data, la tipologia e la descrizione delle attività svolte, oltre all'inserimento di materiale fotografico pre e post-intervento per una documentazione visiva completa.

Il sistema dovrà, inoltre, garantire la consultazione immediata e continua dei dati, attraverso un'interfaccia intuitiva e facilmente accessibile da parte dell'Ente.

Parallelamente, dovrà essere assicurata la possibilità di esportare tutti i dati degli interventi in formato Excel (.xlsx), includendo informazioni come il nome della strada, le coordinate georeferenziate, la data e l'ora dell'evento, il Comune di riferimento, il soggetto che ha effettuato la segnalazione, nonché la tipologia e la descrizione dettagliata delle attività svolte.

Entrambi gli output, sia in formato .kml che in formato .xlsx, dovranno contenere tutti gli eventi registrati, assicurando una visione globale e completa di tutte le informazioni richieste.

Nella valutazione delle offerte, sarà premiata la completezza e l'efficacia della soluzione proposta, la qualità del servizio di archiviazione e gestione dati, nonché la sua integrazione con gli strumenti già in uso presso l'Ente.

Particolare attenzione sarà riservata alla compatibilità dell'output con hardware di uso comune, garantendo che la consultazione dei file .kml non richieda elevate prestazioni di calcolo, ma possa avvenire su dispositivi con caratteristiche standard di fascia comune.

Il sub peso è quantificato nel valore massimo di 15 punti secondo i seguenti criteri:

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: Nessuna proposta o proposta inadeguata.

- 1-5 punti: Soluzione base, che garantisce i requisiti minimi di tracciabilità ma con limitazioni nell'usabilità o nell'integrazione.

- 6-10 punti: Soluzione completa e funzionale, che rispetta tutti i requisiti, con buona integrazione.

- 11-15 punti: Soluzione eccellente, che offre funzionalità avanzate (es. interfaccia utente particolarmente intuitiva, dashboard personalizzabili, reportistica automatica, integrazione con altri database pubblici, capacità di analisi avanzate) e dimostra un'elevata qualità e compatibilità.

3 c- Attività di Sorveglianza svolta una tantum su tratte di competenza provinciale per individuazione di criticità in termini di pavimentazione, barriere, segnaletica stradale Esecuzione di attività di monitoraggio della rete viaria, da effettuarsi sotto le direttive del Servizio Monitoraggio e Sicurezza dell'Ufficio Viabilità dell'Ente ed in stretta collaborazione con lo stesso,

per la analisi visiva di alcuni tratti di strada da concordare secondo le necessità della stessa Amministrazione e per la relativa individuazione delle problematiche principali (sconfigurazioni del piano viario, segnaletica da ripristinare o implementare, barriere di sicurezza da sottoporre a manutenzione, etc).

L'attività, da svolgersi con mezzi e personale dell'operatore economico, verrà eseguita attraverso dispositivi tablet in possesso del predetto Ufficio Viabilità, forniti in comodato d'uso al concessionario per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dell'attività di cui trattasi, utilizzando uno specifico applicativo già caricato sui predetti dispositivi dalla stessa Amministrazione.

Il sub peso di questa attività viene definito in funzione dell'estensione chilometrica che il concessionario intende ricoprire ed è quantificato nel valore massimo di 15 punti:

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: nessuna proposta
- 5 punti: proposta comprendente 50 km di monitoraggio;
- 10 punti: proposta comprendente 150 km di monitoraggio;
- 15 punti: proposta comprendente 250 km di monitoraggio.

3 d- Messa a disposizione di mezzo dotato di cestello, con relativo personale, per le operazioni di potatura di rami posti ai margini della carreggiata stradale

Esecuzione di attività di sramatura e potatura lungo i margini stradali di competenza della Provincia con mezzo dotato di idoneo cestello, con supporto del personale necessario, comprensivo di ogni attività necessaria per eseguire le lavorazioni nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza.

Il sub peso di questa attività viene definito in funzione del numero di ore di lavoro che il concessionario intende fornire con il proprio mezzo ed il proprio personale ed è quantificato nel valore massimo di 10 punti:

▪ Criteri di Valutazione:

- 0 punti: nessuna proposta
- 5 punti: proposta comprendente 8 ore di servizio con un mezzo e relativi operatori;
- 10 punti: proposta comprendente 16 ore di servizio con un mezzo e relativi operatori.

Si ribadisce che il concorrente dovrà redigere una specifica relazione tecnica, di lunghezza massima pari a 20 (venti) pagine (carattere Arial, dimensione 12), compresi indice e testata, nella quale verranno indicati, rispettando pedissequamente l'ordine degli elementi di valutazione di cui sopra, tutti gli elementi che ritiene siano meritevoli di valutazione da parte della commissione per il raggiungimento del punteggio massimo possibile.

I contenuti che dovessero essere inclusi nelle eventuali pagine successive alla 20 non saranno oggetto di valutazione.

È possibile aggiungere alla relazione tecnica schede tecniche ed Allegati che acclarino e confermino i contenuti dello stesso documento.

In caso di parità di punteggio al termine della fase di valutazione delle offerte, si procederà alla individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

16 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

17 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **06/02/2026, alle ore 09.30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

18 - APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED APERTURA OFFERTE TECNICHE

L'apposito ufficio gare a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio..

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del seggio di gara, dopo la conclusione della fase amministrativa, procederà ad aprire la successiva fase delle Buste Tecniche, al solo fine di

controllare che sia presente il file della proposta tecnica, senza procedere alla sua consultazione.

19 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, mediante piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17 comma 5 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Semplificazioni, dall'art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni bis.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii e ai sensi dell'art. 3 del Decreto Semplificazioni).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni, come successivamente prorogato, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii.

Il contratto è stipulato non prima di **35** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro **60 (sessanta)** giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117/118 del Codice, redatta secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193 del 16/09/2022.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante con atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'articolo 18 del codice o con scrittura privata

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

In ogni caso il Comune proponente, si riserva, ai sensi dell'art. 20 quinquies della Legge 241/90, la facoltà di revocare la procedura attivata in qualsiasi momento, in autotutela, o comunque di non espletarla per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di nuova valutazione o di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione della determinazione a contrattare, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati e senza che alcuno possa vantare pretese e/o diritti di sorta.

21 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link www.provincia.potenza.it

23- ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Potenza.

25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del

trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. Antonio Virgallita.

La Responsabile di E.Q.
Dott.ssa Valentina Del Grosso